



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 211/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Antonella MARCELLINI (cf: MRCNNL85R57D122S), nata a Crotone (KR) il 17/10/1985 e residente in Montecchio Emilia (RE), via R. Grieco n. 16, presentato con l'assistenza degli avv.ti Massimo Romolotti e Roberta Dall'Argine, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra MARCELLINI per circa euro 33.000, accumulati per la maggior parte verso società di credito;

rilevato che il patrimonio della ricorrente è costituito unicamente da un'autovettura FIAT Panda TG CS338DJ, di valore commerciale minimo, su cui grava un fermo amministrativo;

che la sig.ra MARCELLINI non è proprietaria di beni immobili o altri beni mobili aventi un qualche valore ai presenti fini;



che la ricorrente è intestataria di due conti correnti bancari (CREDEM numero 010/0066088-1; BPM numero 000000171085);

rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.250, oltre la tredicesima;

che la ricorrente percepisce, oltre all'assegno unico per i figli (euro 221 mensili), anche un assegno di mantenimento per i figli corrisposto mensilmente dall'ex coniuge per euro 582;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive nella casa familiare di proprietà dell'ex coniuge, di cui è assegnataria, assieme ai due figli rispettivamente di anni 18 e 16 (entrambi studenti);

che la ricorrente ha indicato in euro 1.860 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), una somma mensile corrispondente alla differenza tra quanto complessivamente percepito ogni mese e l'ammontare delle spese familiari, oltre all'importo della tredicesima;

che sarà obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà sia esclusa dalla liquidazione, oltre che perché di valore pressoché nullo, per fare fronte alle necessità di lavoro e familiari;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor*



debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, seppure con l'incertezza dovuta all'effettiva corresponsione da parte dell'ex coniuge dell'assegno di mantenimento;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie insussistenti);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Antonella MARCELLINI (cf: MRCNNL85R57D122S), nata a Crotone (KR) il 17/10/1985 e residente in Montecchio Emilia (RE), via R. Grieco n. 16;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Massimo Romolotti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.860;



VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 07/01/2026, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

**il presidente
Stefania Calo'**

